

All. A)



**PARCO NAZIONALE DEI MONTI  
SIBILLINI**



**COMUNE DI MONTEGALLO**

## **ACCORDO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEL RIFUGIO DI COLLE – SITO 3**

**TRA:**

Il Comune di Montegalloy, nel seguito "Comune" o "Comodante", con sede in fraz. Balzo Piazza Taliani n.5, (CF Ente 00357070440) rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la sua carica a Montegalloy, presso la sede Comunale, autorizzato alla stipula in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. .... del..... Dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge;

**E**

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di seguito denominato "Parco" o "Comodatario", con sede in Visso, P.zza del Forno, 1 - (CF dell'Ente: 90005440434) nella persona del Direttore dott. Ing. Carlo Bifulco, nato a Napoli il 04.10.1955 e domiciliato per la sua carica a Visso, presso la sede del Parco, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 165/2001

**PREMESSO CHE**

Lo schema di accordo è stato rispettivamente approvato come segue:

Parco Nazionale dei Monti Sibillini: DCD n. del

Comune di Montegalloy DGC n. del

Il Parco è beneficiario di un finanziamento di €300.000,00 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MA TTM) destinato alla "Riattivazione del sistema di fruizione del Parco" - prot. 14652 del 07.07.2017 acquisito al protocollo del Parco il 10.07.2017 al n.3448;

Tra gli interventi oggetto del finanziamento rientra il progetto di "ripristino dei Punti Tappa del Grande Anello dei Sibillini, mediante la realizzazione di strutture temporanee provvisorie", oggetto della presente convenzione. Per ogni punto tappa è stato finanziato dal MATTM l'acquisto e il posizionamento di mini bungalows (denominati RESP = "Rifugi Escursionistici Provvisori") e relativi servizi igienici;

In data 09.07.2018, Comune e Parco hanno sottoscritto l'accordo per la realizzazione del progetto di ripristino dei Punti Tappa del Grande Anello dei Sibillini mediante la realizzazione di strutture temporanee provvisorie;

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza n.553 del 31.10.2018 pubblicata in G.U. n.262 del 10.11.2018 (art.3), ha individuato il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, soggetto attuatore sisma limitatamente alla realizzazione delle strutture in parola, dotandolo dei poteri di cui all'art.3, co.5 dell'ordinanza 394/2016, concedendo allo stesso un finanziamento di €89.174,00 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;

L'area da destinare al progetto è riportata al catasto terreni del Comune di Montegalloy al Foglio 23 particella n.523, ed è stata condivisa mediante scambio di corrispondenza (Parco Nazionale dei Monti Sibillini nota n.7379 del 14.11.2018 - Comune di Montegalloy nota n.9411 del 21.12.2018);

Con nota n.8245 del 21.12.2018 è stato richiesto al Dipartimento di Protezione Civile competente, l'avvio dell'attività di verifica dell'area ovvero di congruità economica della soluzione proposta (art. 3 comma 2 dell'ordinanza 553 del 31.10.2018);

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate dai tecnici della Protezione Civile Regionale, in data 04.03.2019 con nota acquisita al protocollo del Parco n. 1360, l'area è stata riconosciuta idonea con prescrizioni.

Il Comune ha concesso in comodato d'uso gratuito l'area individuata al foglio 23 part. 523 per anni 10 a decorrere dalla firma del Contratto sottoscritto in data 27.05.2019 e repertoriato al n.14/2019;

I lavori di realizzazione del complesso ricettivo, il cui progetto esecutivo è stato approvato con DD n.295 del 27.06.2019, sono in fase di ultimazione e pertanto risulta necessario stabilire idonee procedure finalizzate all'affidamento in gestione temporanea delle strutture;

il Comune e il Parco avevano sottoscritto un accordo di programma di cui alla DCD N.46/2003 e alla DGE n.166/2003, inerente la gestione congiunta delle strutture ricettive extra alberghiere del Punto Tappa di Montegallo ed in particolare di 2 edifici, ora inagibili, di proprietà comunale nella frazione Colle e dell'area plein air tra le frazioni Astorara e Colleluce costituita da un immobile adibito ad Agrimusicismo identificato al foglio 23 part. 529 e relative aree di pertinenza tra cui la part. 523.

Nel corso di incontri tra il Comune e il Parco, i rappresentanti legali degli Enti hanno convenuto sull'opportunità di affidare ad un unico conduttore, in possesso delle necessarie professionalità e che si obblighi a garantire un alto livello di gestione dei servizi, la gestione dei 2 complessi per una più adeguata funzionalità in termini di economicità e efficienza;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il presente accordo:

#### **ART. 1**

La premessa forma parte integrante e sostanziale dell'accordo.

#### **ART. 2**

Il presente accordo tra il Comune e il Parco è finalizzato ad affidare congiuntamente la gestione del complesso denominato "area plein air", situato tra le frazioni Astorara e Colleluce di Montegallo, ad un unico soggetto, in possesso dei necessari requisiti e capacità professionale.

Il complesso "area plein air" oggetto del presente accordo, è catastalmente identificato come di seguito descritto:

- foglio 23 part. 529 Agrimusicismo di proprietà comunale;
- foglio 23 part. 517,519,179,184,521,525,526 pertinenze Agrimusicismo di proprietà comunale;
- foglio 23 part. 523 Area di proprietà comunale concessa in comodato al Parco fino al 26.05.2029 e nella quale sono state installate 4 strutture temporanee, sostitutive del Rifugio danneggiato dal sisma;

#### **ART. 3**

L'affidamento congiunto del complesso in parola, è finalizzato a garantire la gestione secondo i principi del turismo sostenibile e della valorizzazione non solo dell'ambito territoriale specifico, ma del più vasto territorio del Parco, con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione del Grande Anello dei Sibillini.

#### **ART. 4**

Al Comune compete l'emanazione di tutti gli atti propedeutici alla scelta del contraente. Qualora sia necessaria una commissione di gara, ne farà parte un rappresentante del Parco.

L'importo minimo da porre a base della procedura di affidamento della gestione delle proprie strutture, sarà determinato dal Parco sulla base dell'accoglienza offerta.

#### **ART. 5**

I contratti di gestione del complesso presenteranno medesime validità temporale e saranno sottoscritti dal Comune e dal Parco ciascuno per quanto di propria competenza.

#### **ART. 6**

Il Parco e il Comune si impegnano a mantenere la destinazione d'uso delle strutture per le finalità di cui all'art. 2.

Rappresentano oneri a carico:  
del Parco

- le opere di manutenzione straordinaria, delle strutture temporanee (RESP-ECORESP), se non previste in capo al gestore;
- la loro rimozione ad avvenuto ripristino del Rifugio di Colle di Montegallo;

del Comune

- le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile adibito ad Agrimusicismo e delle sue pertinenze, se non previste in capo al gestore.)

Tutte le attività riconducibili alla manutenzione ordinaria dovranno considerarsi, in ogni caso, a carico del gestore, ivi compreso ogni altro onere non meglio descritto, che possa derivare dalla conduzione degli immobili e delle relative pertinenze.

#### **ART. 7**

Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione dello stesso e scadenza naturale ad avvenuto ripristino del rifugio di Colle e comunque non oltre il 26.05.2029. Può essere rinnovato, previa approvazione dello stesso dagli Organi competenti dei due Enti, unitamente al comodato d'uso dell'area di cui al rep 14/2019 del repertorio dei contratti del Comune di Montegallo.

Resta ferma la possibilità per le parti di recedere dal presente accordo anticipatamente per sopravvenute esigenze da comunicarsi a mezzo pec con preavviso di 3 mesi.

#### **ART. 8**

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione, interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è devoluta esclusivamente al Foro di Macerata.

#### **ART. 9**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, Tabella B, art. 16. Non è soggetto a registrazione a norma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

#### **ART. 10**

Per quanto non previsto dal presente accordo le parti dichiarano di fare riferimento alla normativa vigente.

#### **ART. 11**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e a custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, relativi alle attività di cui al presente atto, in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003(codice in materia di protezione dei dati personali) e GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali), per finalità unicamente connesse al presente atto.

I titolari del Trattamento sono:

il Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Piazza del Forno, 1 – 62039 Visso (MC) - CF: 90005440434 P.IVA: 01219270434 e il responsabile della protezione dei dati è identificato nella persona del Direttore, Ing. Carlo Bifulco

Il Comune di Montegallo – Fraz. Balzo Piazza Taliani, 5 – 63094 Montegallo (AP) - C.F. n° 00357070440 e P.IVA: 00357070440 – ha nominato a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione la ditta Fidoka s.r.l. con sede legale in Ripe S. Ginesio (MC) via Val di Fiastra n. 6 nella persona di Dott. Claudio Cimarossa, CMRCLD88L01E783X, Responsabile della protezione dei dati – email: RDP@umtronto.it.

Letto, approvato e sottoscritto  
Per il Comune di Montegallo

Per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Il Direttore  
Ing. Carlo Bifulco

.....

.....

**Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa**